



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Prot.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Bresaola della Valtellina" registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2.7.1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2.7.1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 marzo 2020;

Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando il calo degli approvvigionamenti della carne bovina necessaria per la produzione della “Bresaola della Valtellina”;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio Bresaola della Valtellina, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n.17558 del 17 marzo 2020, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di ampliare l'approvvigionamento della materia prima, attraverso la riduzione della soglia minima di età alla macellazione degli animali.

Considerato che una consistente parte della carne bovina utilizzata dai produttori iscritti al sistema di controllo dell'IGP “Bresaola della Valtellina” proviene dal mercato estero, da cui provengono oggettivi segnali di difficoltà dovuti sia alla riduzione della macellazione all'origine, sia ad un rallentamento complessivo delle operazioni di logistica e sdoganamento delle carni.

Considerato che pur utilizzando carni di animali più giovani, le caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione rimangono invariate.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP “Bresaola della Valtellina” ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP “Bresaola della Valtellina” attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

## PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP “Bresaola della Valtellina” registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 163 del 2.7.1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Bresaola della Valtellina” sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2020 Serie Generale n. 26, citato nelle premesse.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Bresaola della Valtellina” ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.**

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Bresaola della Valtellina” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. n.84 del 11 aprile 2016- è così modificato:

Art. 3 comma 1:

Versione attuale

*“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età compresa fra i 18 mesi e i quattro anni”*

Versione modificata

*“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età superiore a 12 mesi e fino a quattro anni”.*

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2020 Serie Generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.